



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Silvia Belotti
Dott. Alessandro Bianchi
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Valentina Ferri
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibellini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott. Massimo Zanardi

Dott. Francesco Arciprete
Dott. Virgilio Fenaroli
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Alessandra Iemmi
Dott.ssa Sara Laini
Dott. Denis Rota

Circolare n. 8 del 14/02/2020

- 1) Le news di febbraio;
- 2) La Certificazione Unica 2020;
- 3) Aliquote contributive INPS 2020 per gli iscritti alla gestione separata;
- 4) Stampa dei registri contabili;
- 5) Nuovi chiarimenti in tema di corrispettivi telematici;

1. Le news di febbraio

Obbligo di conservazione delle fatture elettroniche del 2018

Si ricorda che le fatture elettroniche ricevute dal 01 luglio 2018 al 31 dicembre 2018 da parte delle sole compagnie petrolifere e per le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera dei contratti pubblici, saranno da portare in conservazione sostitutiva entro il 02 marzo 2020 in quanto, per questi soggetti l'obbligo di fatturazione elettronica era già in vigore dal 01 luglio 2018 e non come per tutti gli altri soggetti dal 01 gennaio 2019.

Per portare in conservazione sostitutiva tali fatture vi consigliamo di contattare direttamente la vostra software house o, in alternativa, di usufruire del servizio gratuito di conservazione dell'Agenzia delle Entrate (questo ovviamente solo qualora l'adesione all'Accordo di Conservazione fosse avvenuta dopo il 01 Luglio 2018; per chi invece avesse aderito all'accordo di conservazione prima di tale data le fatture sono già state conservate in automatico dall'agenzia stessa).

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

Bergamo Via G. Mazzini, 4 | 24128 Bergamo | T +39 035 2286999 | F +39 035 216380

Grumello del Monte Piazzetta Rota Don Geremia, 18 | 24064 Grumello del Monte (BG) | T +39 035 832026 | F +39 035 4420936

Treviglio Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G | 24047 Treviglio (BG) | T +39 0363 419330 | F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it

studiobnc.it

STUDIO INTEGRATO
ACB GROUP

Non è oggetto di comunicazione la fornitura di un programma gestionale per la creazione di negozi *on line*

L'articolo 13, D.L. 34/2019 ha introdotto l'obbligo per i soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di comunicare i dati in loro possesso relativi alle vendite effettuate. La fornitura di un programma gestionale per consentire a soggetti che effettuano le vendite a distanza la creazione e l'utilizzo di negozi *online*, è esclusa dall'applicazione degli obblighi. La violazione degli obblighi di comunicazione (ai sensi del provvedimento n. 660061/2019 dell'Agenzia delle entrate) comporta essere considerati debitori di imposta fatta salva la prova che l'imposta sul valore aggiunto sia stata comunque assolta dal cedente ovvero la dimostrazione di avere adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale.

Forniti i primi chiarimenti in merito al trattamento di beni e servizi oggetto di *welfare* aziendale

La norma di riferimento in tema di *welfare* aziendale stabilisce che l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi previsti nei Piani di *welfare* aziendale può avvenire attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, in formato cartaceo o elettronico. Tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa del titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare. In deroga a tale previsione, tuttavia, i beni e servizi possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo riconosciuto dal piano. L'Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito all'affidamento della gestione dei piani di *welfare* aziendale a un'impresa mandataria senza rappresentanza che opera in nome proprio e per conto del datore di lavoro occupandosi sia della gestione amministrativa e contabile dei piani di *welfare* sia del trasferimento dei *voucher* ai dipendenti. In tal caso i fornitori fatturano l'acquisto dei beni e servizi scelti dai dipendenti alla mandataria, al momento dell'emissione del *voucher*; la mandataria a sua volta "ribalta" l'operazione sul datore di lavoro: nella risposta all'interpello sono forniti chiarimenti anche in merito al trattamento Iva delle operazioni menzionate.

(Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n.10, 23/01/2020)

Possibile esonero della presentazione LIPE relativa al 4° trimestre

È stata introdotta la possibilità di non presentare la Comunicazione trimestrale degli esiti delle liquidazioni periodiche (la cosiddetta LIPE) relativa al quarto trimestre (già con riferimento, quindi, al 4° trimestre dell'anno 2019), laddove si proceda alla trasmissione della dichiarazione annuale Iva 2020, relativa al periodo d'imposta 2019, tassativamente entro la data del 29 febbraio 2020 (in luogo dell'ordinario termine di presentazione fissato al 30 aprile 2020) compilando l'apposito quadro in dichiarazione. Se invece la trasmissione della

dichiarazione annuale IVA avvenga dopo il 29 febbraio è necessario presentare la LIPE relativa al 4° trimestre entro il termine ordinario del 29 febbraio stesso.

2. La Certificazione Unica 2020

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento del 15 gennaio 2020, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2020, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2019, i redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi. La CU 2020, inoltre, deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia.

Novità del Modello CU 2020

Fino al modello CU2019 era presente un solo codice sul campo 6, del quadro delle certificazioni di lavoro autonomo, che identifica generalmente gli altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti (codice 7).

A decorrere dal modello CU2020 tale codice è stato sdoppiato in 2 distinti codici:

- codice 7 per gli altri redditi non soggetti a ritenuta;
- codice 8 per i redditi esenti o le somme che non costituiscono reddito.

Con il codice 8 vanno indicati tutti i rimborsi spese (somme che non costituiscono reddito) e tutte le somme che costituiscono reddito per il percipiente, ma sono esenti da imposta (ad esempio, i bolli su fatture dei professionisti riaddebitati ai clienti).

In base a tale impostazione, nel caso di percipienti in regime forfetario che riaddebitano il bollo su fattura occorrerebbe indicare con il codice 7 l'importo dei compensi corrisposti non soggetti a ritenuta, e con il codice 8 l'importo dei bolli riaddebitati, compilando, in tal modo, due distinti righe nel modello dichiarativo.

Nel modello CU 2020 viene introdotto, inoltre, un nuovo campo ove riportare i dati dei premi di risultato relativi ad anni precedenti, in particolare viene previsto un campo apposito da compilarsi qualora l'anno di effettuazione dell'opzione di conversione del premio di risultato in welfare aziendale non coincida con il periodo d'imposta in cui avviene l'erogazione dei benefit.

Vengono poi introdotti 3 nuovi campi nei quali gestire la detassazione del Trattamento di Fine Servizio variabile sulla base del momento in cui il trattamento viene corrisposto rispetto alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La CU 2020 comprende anche una nuova sezione per i redditi prodotti dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia per i quali tutti i redditi, diversi da quelli d'impresa, prodotti in euro, concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30%, con un abbattimento minimo di 26.000 euro.

Sono infine previsti appositi campi per il rimpatrio dei lavoratori previsto dalla Legge di Bilancio 2020.

Termini

La CU 2020 si articola in 2 diverse certificazioni:

- il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti entro il 31 marzo;
- il modello ordinario, più corposo in quanto prevede alcune informazioni precedentemente incluse nel modello 770, da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate.

3. Aliquote contributive INPS 2020 per gli iscritti alla gestione separata

Con la Circolare n.12 del 3 febbraio 2020 l'INPS ha comunicato le aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione Separata (ai sensi dell'articolo 26, comma 2, L. 335/1995).

L'aliquota contributiva è del 25% per i titolari di partita Iva che producono redditi di lavoro autonomo iscritti alla gestione separata Inps e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria. Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l'aliquota contributiva è confermata al 24%. È rimasta invariata rispetto al 2019 anche l'aliquota per i non iscritti ad altra gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita Iva.

Le aliquote da applicare ai compensi erogati dal 2020 ai soggetti rientranti nella gestione separata dell'Inps sono le seguenti:

		2019	2020
Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica	Titolare di partita Iva	25,72%	25,72%
	Non titolare di partita Iva per cui non è prevista la DIS-COLL	33,72%	33,72
	Non titolare di partita Iva per cui è prevista la DIS-COLL	34,23%	34,23%
Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica		24%	24%

Il massimale di reddito per l'anno 2020 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è pari a 103.055 euro. Pertanto, le aliquote per il 2020 si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito.

Il minimale di reddito per l'anno 2020 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è pari a 15.953 euro (il contributo annuo dovuto è variabile a seconda dell'aliquota applicabile come esposto nella tabella precedente). Si tenga comunque presente che, all'interno del minimale, i contributi sono comunque dovuti in misura correlata al reddito effettivo (diversamente, quindi, da quanto accade nella gestione Inps artigiani e commercianti).

Il contributo alla Gestione Separata va versato all'Inps con il modello F24 con le seguenti modalità:

Titolari di Partita iva	con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell'anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Redditi (termini ordinari 30 giugno e 30 novembre), ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei propri clienti)
Collaboratori	dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento è per l'importo complessivo a carico del committente
Associati in partecipazione di solo lavoro	dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell'associante e per il 45% a carico dell'associato

Venditori porta a porta e collaboratori autonomi occasionali	dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del percipiente. È prevista una soglia di esenzione dalla contribuzione alla gestione separata fino a: - euro 6.410,26 di provvigioni annue per i venditori porta a porta - euro 5.000 di compenso annuo per i collaboratori autonomi occasionali
---	---

4. Stampa dei registri contabili

Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere tenuti, alternativamente:

- in modalità cartacea;
- in modalità digitale (sostitutiva di quella cartacea).

Il termine per la stampa fiscale dei registri contabili obbligatori dell'esercizio 2018 è stabilito entro la fine del terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e, quindi, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, al 2 marzo 2020.

A seguito delle novità introdotte dal D.L. 34/2019 (Decreto Crescita) si modifica l'obbligo di stampa dei libri contabili per i soggetti che hanno scelto la modalità cartacea. Non è più necessario che essi siano fisicamente stampati su carta ma è sufficiente che essi siano disponibili e pronti alla stampa e quindi contenuti su supporti digitali. È in ogni caso necessario apporre sul file prodotto un riferimento temporale opponibile a terzi (marca temporale) in data antecedente o uguale al 2 marzo 2020.

Per la tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale non sostitutiva e stampa periodica su carta, l'imposta di bollo sarà assolta in funzione del numero di pagine attraverso l'apposizione dell'apposito contrassegno, oppure mediante pagamento tramite modello F23. Per la tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale non sostitutiva con stampa su carta al momento di eventuali verifiche, l'imposta verrà liquidata in base alle registrazioni e versarla in un'unica soluzione mediante F24, ovvero liquidare l'imposta sulla base del numero di pagine generate dal formato pdf utilizzando il modello F23.

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui registri "cartacei"			
Libro/registro	Bollatura	Società di capitali	Altri soggetti
Libro giornale	Sì	16 euro ogni 100 pagine o frazione	32 euro ogni 100 pagine o frazione
Libro inventari	Sì	16 euro ogni 100 pagine o frazione	32 euro ogni 100 pagine o frazione
Registri fiscali	No	Non dovuta	

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui registri "digitali"			
Libro/registro	Bollatura	Società di capitali	Altri soggetti
Libro giornale	Sì	16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse	32 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse
Libro inventari	Sì	16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse	32 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse
Registri fiscali	No	Non dovuta	

Le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici sono diverse rispetto a quelle previste per i libri cartacei: va versata in una unica soluzione entro il 30 aprile mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 2501.

5. Nuovi chiarimenti in tema di corrispettivi telematici

Proseguono con ritmo incessante i chiarimenti ufficiali relativi al nuovo obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, in vigore dallo scorso 1° gennaio 2020 per tutti i contribuenti. Così come stanno arrivando ai contribuenti le comunicazioni dell'Agenzia relative a coloro che avendo superato la prescritta soglia del volume d'affari nel 2018 potrebbero non aver ottemperato al nuovo obbligo già a decorrere dal 1° luglio 2019. In riferimento a quest'ultimo punto:

L'Agenzia, con una notizia pubblicata il 3 febbraio 2020 ha chiarito che i soggetti passivi IVA che hanno ricevuto dall'Agenzia delle Entrate gli avvisi di anomalia per il mancato invio dei dati dei corrispettivi giornalieri, non sono tenuti a fornire chiarimenti o segnalazioni all'Amministrazione finanziaria qualora abbiano scelto di documentare le operazioni al dettaglio esclusivamente mediante fattura

Vengono di seguito riepilogati gli ulteriori chiarimenti che la stessa Agenzia ha fornito nel corso del mese di gennaio nelle diverse risposte alle istanze di interpello proposte ai contribuenti.

Risposta a interpello n. 7 del 17 gennaio 2020

Con riferimento alla certificazione dei corrispettivi nelle attività spettacolistiche di cui all'articolo 74-quater, D.P.R. 633/1972 ed elencate nella tabella C allegata al predetto decreto, si conferma l'esonero dal nuovo obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi in ragione del fatto che gli stessi dati vengono inviate alla S.I.A.E. con cadenza giornaliera e mensile.

Risposta a interpello n. 8 del 21 gennaio 2020

Oltre a confermare che la fattura differita relativa alle prestazioni di servizi (emessa/trasmessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni) interviene per documentare operazioni in relazione alle quali si è comunque manifestato il momento di effettuazione e quindi l'esigibilità (incasso), e che quindi si è di fronte ad una fattura "immediata" (da emettere trasmettere nei 12 gg dall'effettuazione) nel caso di fattura emessa spontaneamente in via anticipata, il documento di prassi si esprime anche il merito all'obbligo di allegazione al documento XML della documentazione che documenta le operazioni svolte in caso di fattura differita (tipico il caso dei Ddt). L'Agenzia in proposito precisa, confermando precedenti indicazioni, che non vi è alcun obbligo di trasmettere gli allegati unitamente al documento elettronico ma comunque possibile la loro conservazione in modalità cartacea.

Risposta a interpello n. 9 del 21 gennaio 2020

Confermato l'esonero dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi anche per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento installati in luoghi pubblici in quanto rientranti nella previsione di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2, D.P.R. 696/1996, in forza del richiamo operato dal D.M. del 10 maggio 2019.

Risposta a interpello n. 12 del 24 gennaio 2020

Con riferimento alla fatturazione elettronica per servizi resi da una cooperativa sociale di tipo B l'Agenzia conferma che il termine di emissione/trasmissione di 12 gg previsto dal comma 4 dell'articolo 21, D.P.R. 633/1972 decorre sempre dal momento di effettuazione dell'operazione, individuato dall'articolo 6 del medesimo Decreto Iva.

Risposta a interpello n. 13 del 24 gennaio 2020

Con riferimento alle fatture cosiddette “tax free” emesse nei confronti di privati consumatori extra UE (che vanno obbligatoriamente trasmesse tramite il sistema OTELLO 2.0 che ha nella sostanza digitalizzato il processo per ottenere il “visto doganale” da apporre sulle descritte fatture) viene confermato che non occorre anche procedere alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi e all’emissione del documento commerciale in quanto i 2 documenti (fattura e corrispettivi) sono documenti tra loro alternativi.

Laddove comunque l’esercente provvedesse ad emettere anche il documento commerciale, al fine di scongiurare la duplicazione di dati inviati telematicamente (situazione che verrà risolta con le ultime specifiche tecniche versione 9.0) l’Agenzia suggerisce di conservare su apposito registro copia della fattura tax free sulla quale annotare il riferimento del documento commerciale emesso per certificare la medesima cessione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati